



Federazione Sport Sordi Italia

Allegato 2

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 4 – Comunicazioni e Variazioni

La denominazione sociale e la Sede Legale riportate sui moduli di affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramento, devono essere indicate per esteso e devono corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto sociale. Deve essere inoltre indicato il Comune e la Provincia ove la Società ha la Sede Legale.

Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale o nella composizione degli organi sociali ovvero ogni altra variazione, la Società affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Federale della F.S.S.I. entro 10 giorni.

La Segreteria Federale, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, dovrà dare notizia alla Società di eventuali osservazioni o rilievi. In caso di mancata notizia, entro il termine predetto, le variazioni comunicate si intendono approvate. Le attestazioni fanno fede anche ai fini della verifica dei poteri in sede di Assemblea Nazionale.

Art. 12 – Elezioni dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici nell'ambito delle Associazioni, Società ed Organismi sportivi affiliati.

In attuazione dell'articolo 51 comma 51.2 dello Statuto, ciascuna Associazione, Società od Organismo sportivo affiliato deve eleggere al suo interno, nel rispetto di criteri di democraticità, un rappresentante per la categoria degli atleti M/F ed un rappresentante per la categoria dei tecnici. Le elezioni dei rappresentanti di cui al comma precedente sono effettuate annualmente e vi partecipano gli atleti ed i tecnici maggiorenni e regolarmente tesserati, ciascuno per la categoria di appartenenza.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 4, i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, unitamente alla copia del verbale della riunione, devono essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Federale. La mancata comunicazione dei detti risultati e della documentazione che li comprovi è causa ostativa all'esercizio del diritto di voto in assemblea. In tal caso, la quota di voti di spettanza degli atleti o dei tecnici non può cumularsi con quella del legale rappresentante della società, né essere esercitata da sostituti o delegati.



Federazione Sport Sordi Italia

Art. 21 – Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

La data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale e l'Assemblea stessa viene convocata dal Presidente della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della effettuazione della stessa, inviata agli affiliati, anche quali domiciliari dei rappresentanti atleti e tecnici, e a tutti gli altri interessati.

Gli aventi diritto di voto che intendono iscrivere argomenti all'O.d.G., possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Federale deciderà insindacabilmente sull'inserimento o meno di detti argomenti che, se accolti costituiranno un O.d.G. aggiuntivo, il quale sarà inviato a tutti gli interessati dalla Segreteria Federale.

Gli affiliati che a mente dell'art. 21 dello Statuto propongano modifiche allo Statuto, devono inviare, a mezzo raccomandata al Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, motivata richiesta contenente le proposte da sottoporre all'assemblea.

Art. 22 – Notifica agli aventi diritto al voto della convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere spedita a cura della Segreteria Federale e deve contenere:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) il numero dei voti di cui può disporre la società affiliata;
- d) la composizione della Commissione Verifica Poteri e l'ora dei lavori della stessa;
- e) eventuali altre disposizioni o informazioni.

E' concessa la facoltà al Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, di convocare l'Assemblea Straordinaria subito dopo quella Ordinaria o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento dei quorum richiesti, in prima e in seconda convocazione, per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di assemblea che deve svolgersi.

Qualora l'avente diritto a voto ritenga che i voti attribuitigli non siano corrispondenti a quelli ai quali ritiene di aver diritto, deve far pervenire, direttamente o a mezzo raccomandata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, reclamo scritto alla Segreteria Nazionale (farà fede il timbro postale di spedizione).



Federazione Sport Sordi Italia

Sui reclami di cui al precedente comma decide il Consiglio Federale ovvero, in caso di urgenza, il Consiglio di Presidenza. Le relative decisioni sono inappellabili.

La Segreteria Federale può provvedere, d'ufficio, alla correzione dei meri errori materiali.

Se 3 giorni liberi prima dell'Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata all'affiliato, il reclamo si intende respinto. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami, sulla consistenza dei voti, presentati direttamente in Assemblea.

Sono ammessi i reclami da parte degli aventi diritto a voto riguardanti la regolarità procedurale dell'assemblea da presentare alla Segreteria Federale entro 30 giorni dell'effettuazione dell'Assemblea medesima. La competenza a decidere in merito spetterà al Consiglio Federale entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 23 – Commissione Verifica dei Poteri

Il Consiglio Nazionale nomina all'atto della convocazione dell'Assemblea, la Commissione Verifica dei Poteri, formata in casi di Assemblee Generali da 3 membri scelti dal Consiglio Federale preferibilmente tra i Componenti della Commissione Giustizia.

Nei casi di indisponibilità dei componenti della Commissione Giustizia, nonché nelle assemblee di organi periferici, la scelta dovrà essere effettuata, in ogni caso, per ragioni di incarico, non si verifichino cause di incompatibilità.

La Commissione ha il compito di provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe.

Non possono far parte, in ogni caso, di detta Commissione i membri del Consiglio Nazionale, né i candidati alle altre cariche.

La Commissione è organo permanente dell'Assemblea: si insedia almeno 12 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

La Commissione deve redigere sommario verbale delle sue operazioni e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che abbia considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le relative contestazioni.

E', inoltre la sola competente a contestare la presenza del minimo dei voti necessario per la validità dell'assemblea.

Art. 24 – Apertura dell'Assemblea

L'assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della F.S.S.I. (o da chi ne fa le veci), che ne assume la presidenza provvisoria.





Federazione Sport Sordi Italia

Egli prende atto della relazione della Commissione Verifica dei Poteri e, nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza del quorum richiesti a norma di Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono alla nomina dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 25 – Composizione e Compiti dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è di regola dichiarata aperta dal Presidente della F.S.S.I. (o da chi ne fa le veci), che ne assume la presidenza provvisoria.

Egli prende atto della relazione della Commissione Verifica dei Poteri e, nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum richiesti a norma di Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed il diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del presidente provvisorio, i delegati aventi diritto al voto procedono alla nomina dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Nell'eventualità che a presiedere effettivamente l'assemblea non sia nominato il Presidente della F.S.S.I., il verbale dovrà essere contro firmato anche da questo ultimo.

Il segretario dell'assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della F.S.S.I., ove rimarrà a disposizione degli affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento.

Il Presidente, inoltre, dichiara chiusa l'assemblea, una volta esaurita, la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

Gli scrutatori, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali delle assemblee elettive, collaborano con l'ufficio di presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

Art. 26 – Votazioni e validità delle decisioni

L'assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza di voti espressi, salvo diversa previsione espressa.





Federazione Sport Sordi Italia

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.S.S.I. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori), che viene eletto per acclamazione, devono avvenire mediante votazione per scheda segreta. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche "ad Honorem".

La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.

Nell'elezione riguardante i Consiglieri Nazionali, i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota. Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna delle quote, sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati.

Non è consentito, pena nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.

Art. 27 – Rappresentanza degli aventi diritto a voto in assemblea

a) Affiliati

La rappresentanza delle Società aventi diritto a partecipare alle assemblee purché in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione per l'anno in corso, spetta al legale rappresentante della società stessa ovvero ad un dirigente, regolarmente tesserato al F.S.S.I. come componente in carica del Consiglio direttivo societario, e in questo caso deve risultare da delega scritta, nella quale dovrà essere indicata il nome, cognome e qualifica sociale del delegato.

La delega deve essere firmata dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei singoli statuti sociali e muniti del timbro dell'affiliato.

Ad eguali criteri e procedure si dovranno avere riguardo qualora la delega si riferisca ad affiliati diversi.

In particolare, la delega dovrà essere conferita al solo rappresentante, in assemblea, avente titolo ad esercitare il diritto di voto per la sua associazione e sempre che delegante e delegato appartengano alla stessa regione.

Per stabilire se 2 affiliati appartengano alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sedi sociali degli interessati.

Nessun affiliato può essere portatore di più di 2 deleghe, oltre la propria.

Ad avvenuta registrazione di una delega da parte della Commissione Verifica dei Poteri, non è consentita la cessione ad altra persona della capacità di voto derivante dalla delega registrata.



Federazione Sport Sordi Italia

Per le eventuali contestazioni sulla regolarità formale delle deleghe, la Commissione Verifica dei Poteri decide inappellabilmente.

Oltre agli altri requisiti, la rappresentanza di affiliati non è consentita a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.

b) Atleti e Tecnici

E' ammessa la partecipazione in assemblea e l'esercizio del diritto di voto ai rappresentanti eletti in seno alle società ai sensi del precedente art. 12. Detti rappresentanti possono portare al massimo una delega di un rappresentante appartenente alla medesima categoria, presso diversa società della regione. La delega deve avere i medesimi requisiti della delega di cui al precedente punto a).

Art. 29 – Requisiti di eleggibilità e per ricoprire cariche nazionali

I requisiti richiesti per poter ricoprire cariche nazionali elettive sono stabiliti dall'art. 49 dello Statuto.

Gli stessi requisiti devono essere posseduti da coloro chiamati a svolgere incarichi non elettivi in seno alla F.S.S.I.

I requisiti debbono essere posseduti al momento dell'elezione o della nomina e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico.

Prima delle elezioni o delle nomine, gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 30 – Incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 52 dello Statuto.

Qualora si verifichi un dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 10 giorni con dichiarazione scritta, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti della nuova carica.

Nelle ipotesi di incompatibilità con le cariche sociali coloro che si candidano per essere eletti a componenti di organi federali devono rilasciare apposita dichiarazione intesa ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità stessa ovvero se sussiste l'impegno a dimettersi dalla carica sociale ricoperta nel termine di 15 giorni.

Decorso inutilmente detto termine l'interessato decade automaticamente dalla nuova carica.





Federazione Sport Sordi Italia

Art. 31 – Candidature per le Cariche Nazionali

Le candidature inviate mediante lettera a mano o tramite raccomandata R.R. (farà fede il timbro postale d'arrivo) unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 50.2 dello Statuto devono pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della convocazione dell'assemblea.

Alla scadenza dei termini suddetti, le Segreterie debbono provvedere alla compilazione, in ordine alfabetico, delle liste suddivise per cariche ed a renderle pubbliche.

Le liste aggiornate e definitive debbono essere consegnate agli uffici di presidenza assembleari perché il Presidente dell'Assemblea ne dia lettura in aula.

Copie degli elenchi devono essere altresì affisse a cura delle segreterie, nei luoghi di accesso delle sale dove si svolgono i lavori assembleari.

Se prima dell'effettuazione delle assemblee a seguito di rilevazione d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi affiliato o tesserato, dovesse risultare che taluni candidati non siano in possesso dei requisiti prescritti, esperita indagine al riguardo dalla Segreteria Nazionale, i medesimi saranno depennati con provvedimento del Consiglio Federale o, nei casi d'urgenza del Consiglio di Presidenza ed informati del provvedimento con comunicazione anche telefonica.

In caso di tali situazioni verrà data notizia in assemblea subito dopo la lettura dei nominativi contenuti negli elenchi dei candidati.

Le segnalazioni che dovessero pervenire direttamente in assemblea purché non del tutto generiche saranno riportate nel verbale della stessa per i successivi obbligatori accertamenti da parte della Segreteria Federale.



